

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE DI RICERCA TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIA - PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore _____, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. ____ del ____

E

l'Università degli Studi di Parma (in seguito indicata come Università), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. _____ o suo Delegato (in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

– l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- l'Università di Parma negli anni ha affrontato, attraverso attività di studio e

	ricerca scientifica, il tema del rischio sismico nel territorio regionale,	
	realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;	
	- l’Agenzia e l’Università hanno espresso la volontà di realizzare attività di	
	studio, ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche in	
	materia di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al	
	rischio sismico;	
	– le Parti rientrano tra i soggetti di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, in	
	base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra	
	loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di	
	interesse comune”.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE	
	Art.1 (Finalità ed oggetto)	
	1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche	
	nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione	
	civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e	
	gestione delle emergenze relative al rischio sismico.	
	2. L’Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con	
	l’Università al fine di proseguire la proficua collaborazione, tramite attività	
	pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e	
	concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando	
	i seguenti temi:	
	- Attività di monitoraggio di edifici strategici.;	
	- mappatura del rischio sismico delle infrastrutture della rete viaria per la	
	gestione dell’emergenza sismica;	
	- sopralluoghi in caso di emergenza e supporto per le valutazioni degli	

	effetti del terremoto durante l'emergenza; Supporto al C.O.R. per la gestione	
	tecnica dell'emergenza sismica;	
	- formazione al personale del Centro Operativo Regionale di Protezione	
	Civile, ai tecnici dell'Agenzia esperti nell'ambito della progettazione in zona	
	sismica e ai tecnici del Nucleo di valutazione regionale.	
	Art. 2 (Programma Pluriennale delle Attività)	
	1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un	
	Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della	
	presente convenzione - allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta	
	Regionale n. ____ del ____;	
	2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e	
	dall'Università nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.	
	Art. 3 (Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)	
	1. Il Responsabile per l'attuazione della presente convenzione è	
	_____.	
	2. I Responsabili tecnici scientifici sono _____.	
	3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene	
	costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:	
	a. per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	
	_____ -;	
	b. per la Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente, _____;	
	c. per l'Università degli studi di Parma – Dipartimento di ingegneria e	
	architettura, _____;	
	4. All'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore	
	dell'Agenzia. Alla variazione dei componenti di cui alla lettera c), il Direttore	

provvede previa proposta dell'Università.

5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.

6. I compiti del Comitato tecnico consistono:

– nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente

devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B;

– nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle

procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività,

nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;

– nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le

attività svolte ed i risultati conseguiti.

7. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella

conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie

riunioni altri soggetti interessati.

8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a _____

Art. 4 (Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)

1. L'Università realizzerà le attività programmate all'interno del

Programma pluriennale delle attività sulla base di linee concordate con

l'Agenzia.

2. L'Università si impegna a svolgere le attività programmate con

continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a

dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle

modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello

svolgimento delle attività.

3. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in

accordo con il Rettore, l'impiego delle risorse umane e materiali che

risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

4. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.

5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5 (Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Università degli studi di Parma – Dipartimento di ingegneria e architettura, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 90.000,00.

2. Detto contributo verrà liquidato come segue:

a. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2026;

b. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2027;

c. saldo pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2028, previa presentazione di relazione conclusiva.

3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dall'Università. Le somme erogate saranno utilizzate dall'Università integralmente per le attività della presente convenzione.

5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed contratti/incarichi di ricerca. Il numero e la durata dei contratti possono essere modificati, ai fini della migliore organizzazione interna del gruppo di lavoro, previa valutazione ed approvazione del Comitato Tecnico.

6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dall'Università che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

Art. 6 (Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, a menzionarla, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali

	nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il Dipartimento si	
	impegna a consegnare all’Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file	
	sorgente in formato editabile.	
	4. Nel caso di deposito brevetti derivanti dalle attività realizzate	
	congiuntamente, le parti si obbligano sin d’ora a perfezionare un accordo	
	integrativo attraverso il quale far emergere tale circostanza e convenire anche	
	le percentuali di contitolarità dei risultati, sempre tenendo conto dei contributi	
	inventivi e degli apporti di ciascuna parte.	
	Art. 7 (Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di	
	riservatezza)	
	1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione,	
	potrà mettere a disposizione del Dipartimento informazioni e dati tramite il	
	proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della	
	Regione Emilia-Romagna.	
	2. L’Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni	
	esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la	
	massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva	
	autorizzazione da parte dell’Agenzia.	
	Art.8 (Protezione dei dati personali)	
	1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in	
	relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto	
	delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection	
	Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).	
	2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono	
	tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire	

	che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli	
	obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio	
	agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
	GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato,	
	ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.	
	3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario	
	trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia quest'ultima, in qualità di	
	Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo	
	che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, l'Università quale	
	Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle	
	funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.	
	4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi	
	loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della	
	convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile	
	della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno	
	messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente	
	convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad	
	ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone	
	interessate e delle informazioni da fornire loro.	
	Art. 9 (Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)	
	1. La presente convenzione, alla cui sottoscrizione si provvede con firma	
	digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, ha	
	validità dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.	
	2. Qualora ineludibili esigenze di ultimazione delle attività oggetto di	
	collaborazione lo richiedano, il presente accordo potrà essere prorogato, senza	

maggiori oneri, per una durata corrispondente al tempo necessario per far fronte alle predette esigenze e, comunque, per un termine non superiore a un anno.

Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.

3. A prescindere dalla suddetta eccezionale ipotesi di proroga della durata, la vigenza del presente accordo di collaborazione cesserà alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo. Tutte le altre ipotesi di continuazione della collaborazione tra le medesime parti dovranno essere oggetto di un nuovo iter, anche autorizzativo, di collaborazione, e di conseguenza di altro e specifico accordo.

4. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo per comprovate cause, sopravvenute ed indipendenti dalla volontà delle parti e per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita.

5. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori agli impegni di cui all'art. 3 e degli altri obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere da parte di uno dei due soggetti, da comunicarsi mediante pec.

	Art. 10 (Copertura assicurativa)	
	1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.	
	2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.	
	3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.	
	Art. 11 Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)	
	1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.	
	2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il rispettivo personale si trova a svolgere attività di collaborazione presso la sede dell'altra, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la	
	10	

sorveglianza sanitaria.

3. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

Art. 12 (Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 13 (Controversie e foro competente)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella

gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e l'Università degli studi di Parma eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 14 (Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

l'Università degli studi di Parma

Il Rettore Prof. _____

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore _____

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.